

N. 38309/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Il Presidente dr. Anna Cattaneo
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 5.10.2017
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti personalmente ed i loro difensori,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo in punto di affidamento congiunto e collocamento dei figli minori [REDACTED] (8.9.2002) e [REDACTED] (21.1.2008) che sarà prevalentemente presso la madre, nella casa di sua proprietà sita in [REDACTED] V. [REDACTED] 6 e in merito alla regolamentazione dei diritti di visita paterni,

preso atto che le parti all'udienza del 5.10.2017 hanno altresì raggiunto un accordo in merito ad altre questione dibattute come la scelta delle attività sportive da far svolgere ai figli, la ripartizione delle relative spese, oltre che delle altre spese straordinarie e che le stesse parti si sono impegnate a proseguire il percorso di mediazione e/o ad iniziarne uno di sostegno alla genitorialità, a far sì che Stefano continui il percorso psicologico già intrapreso e a valutare il più opportuno percorso scolastico da far seguire a quest'ultimo,

rilevato che tuttavia le parti non hanno raggiunto un accordo in ordine all'ammontare del contributo di mantenimento per i figli che il marito dovrà versare alla moglie, atteso che la [REDACTED] chiede 800,00 euro mensili e il [REDACTED] chiede, invece, di poter versarne 300,00,

ritenuto che l'accordo dei genitori in ordine all'affidamento, collocamento e diritti di visita con il genitore non collocatario appare rispondente all'interesse dei figli e in linea con i principi di diritto dell'affidamento condiviso, dovendosi pertanto provvedere in conformità,



rilevato che l'unica questione che deve essere valutata e decisa è quella relativa al contributo di mantenimento per i figli da porsi a carico del padre,

rilevato che la [redacted] svolge l'attività di custode nello stabile di [redacted] con un reddito annuo lordo di circa 18.898 euro (reddito medio mensile netto nell'anno 2016 pari a 1.300,00 euro, doc.6), che la stessa vive nella casa di [redacted] a lei intestata gravata da mutuo cointestato con rate di 650,00 euro mensili che, dopo la separazione, sta provvedendo a pagare da sola,

rilevato che il [redacted] svolge anch'egli attività di custode nello stabile di [redacted] percependo un reddito annuo loro pari a 20.259 euro (reddito medio mensile netto nell'anno 2016 pari a 1.500, doc. 1) e che lo stesso vive nella portineria dello stabile suddetto senza alcun costo e che, nonostante la cointestazione del mutuo sottoscritto per la casa coniugale, non sta provvedendo a pagare la quota di sua pertinenza,

rilevato che i coniugi in udienza hanno entrambi dichiarato che l'altro svolgerebbe piccoli lavoretti in nero per gli inquilini degli stabili nei quali svolgono rispettivamente l'attività di custode,

ritenuto tuttavia che, nonostante tali prospettazioni possano essere considerate verosimili, dal momento che è notorio che i custodi siano soliti svolgere piccole commissioni per gli inquilini degli stabili nei quali prestano la loro attività, i ricavi in tal modo ottenuti non siano tali da incidere considerevolmente sull'ammontare degli stipendi complessivi,

ritenuto che la [redacted] continuerà ad accollarsi il pagamento dell'intera rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa di sua proprietà, che la stessa, a differenza del marito, sopporta tutti i costi relativi alle utenze ed alle spese condominiali e che provvede quasi esclusivamente ai figli, attese le scarse frequentazioni del padre con [redacted] e la presenza di [redacted] con il padre essenzialmente nei pomeriggi infrasettimanali senza cena e pernottamento se non nei fine settimana alternati,

ritenuto che, seppur la situazione abitativa del [redacted] è dallo stesso sentita come provvisoria in quanto ha espresso il desiderio di poter acquistare una casa per meglio ospitare i figli e per garantirsi un alloggio nel caso di cessazione della attività di custode, allo stato non ha concretizzato il proprio intento e continua ad abitare nella portineria senza costo alcuno,



ritenuto pertanto equo, allo stato, fissare in 750,00 euro mensili il contributo di mantenimento paterno per i figli a favore della moglie,

P.Q.M.

1. Provvede in conformità all'accordo dei genitori in ordine all'affidamento condiviso dei due minori [redacted] e [redacted] e loro prevalente collocamento presso la madre nella casa coniugale di sua proprietà sita in [redacted] confermando la regolamentazione delle frequentazioni padre/figli come da verbale dell'udienza presidenziale del 5.10.2017, e dando atto degli ulteriori accordi raggiunti alla suddetta udienza,
2. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento dei due figli, a decorrere da novembre 2017, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 750,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2018, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative, di formazione come da accordo di cui alla scorsa udienza.

Nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 1.3.2018 ore 9.50

Assegna alla parte ricorrente termine sino al 20.12.2017 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.

Si comunichi.

Milano, 10 ottobre 2017

**Il Presidente
dott.ssa Anna Cattaneo**

